

DELIBERAZIONE 10 MARZO 2016
90/2016/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ EUROLINE 3 S.R.L. NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 marzo 2016

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: d.lgs. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, 281/05 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 281/05);
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con nota del 16 settembre 2015 (prot. Autorità n. 26774), la società Euroline 3 S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato un reclamo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), contestando l'entità del corrispettivo quantificato dal gestore medesimo per la cessione degli impianti di rete per la connessione di un impianto fotovoltaico, identificato dal codice di rintracciabilità n. 18915;
2. con nota del 24 settembre 2015 (prot. Autorità n. 27660), l'Autorità ha comunicato, alle parti, l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 15 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 30431), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
4. con nota del 5 novembre 2015 (prot. Autorità n. 33953), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
5. con nota del 19 novembre 2015 (prot. Autorità n. 34671), l'Autorità ha richiesto, al reclamante, alcune informazioni, a cui il reclamante ha dato risposta con nota del 24 novembre 2015 (prot. Autorità n. 35330);
6. in data 15 febbraio 2016 la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controllo ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO

7. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A, alla deliberazione 281/05, il gestore interessato all'acquisizione dell'impianto di rete per la connessione versa al produttore, nel caso questi lo abbia realizzato in proprio, un corrispettivo pari alla differenza tra i costi *standard* di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione individuato nella Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (di seguito: STMD) e il corrispettivo per la connessione calcolato in conformità all'articolo 13, comma 4, del medesimo Allegato A, alla deliberazione 281/05.

QUADRO FATTUALE

8. In data 3 ottobre 2008, la signora Lanzolla Maria (di seguito: produttore) ha presentato, ai sensi dell'Allegato A, alla deliberazione 281/05, richiesta di connessione alla rete elettrica di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 990 kW, sito nel Comune di Cassano delle Murge (BA);
9. in data 3 marzo 2009, a seguito della sopracitata richiesta di connessione, il gestore ha inviato, al produttore, la Soluzione Tecnica Minima Generale (di seguito: STMG), identificata con il codice di rintracciabilità n. 18915;
10. in data 28 aprile 2009, il produttore ha accettato la STMG e ha presentato, al gestore, l'istanza volta per poter gestire autonomamente l'*iter* per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione;

11. in data 5 marzo 2010, il produttore ha inviato, al gestore, la richiesta di validazione del progetto dell'impianto di rete per la connessione, allo scopo di sottoporre lo stesso, unitamente alla restante documentazione prevista, al prescritto *iter* autorizzativo;
12. con nota del 3 dicembre 2010, il gestore ha comunicato, al produttore, di aver riscontrato, dall'esame della documentazione e degli elaborati progettuali, che la distanza tra il punto di connessione e la cabina di sezionamento risultava di circa 300 metri più lunga rispetto a quanto previsto dalle norme tecniche adottate dal medesimo gestore e, pertanto, ha invitato il produttore *“a ripresentare il progetto posizionando la cabina di sezionamento ad una distanza non superiore a 4.000 metri”*;
13. in data 5 febbraio 2011, il produttore ha ripresentato, al gestore, il progetto dell'impianto di rete, modificato secondo le indicazioni del gestore;
14. con nota dell'8 aprile 2011, il gestore ha comunicato, al produttore, di aver *“validato il progetto definitivo dell'impianto di rete per la connessione in conformità alla soluzione tecnica individuata nel preventivo”*. Il timbro di approvazione apposto dal gestore sul progetto definitivo riportava, oltre ad alcune prescrizioni di carattere tecnico, la seguente frase: *“il produttore si farà carico dei maggiori oneri dovuti alla maggiore lunghezza ed alla differente soluzione tecnica proposta rispetto a quella indicata in preventivo”*;
15. con nota del 28 agosto 2011, il reclamante, nel frattempo subentrato al produttore nella titolarità della pratica di connessione n. 18915, ha trasmesso, al gestore, il progetto esecutivo per la realizzazione dell'impianto di rete. La lettera di accompagnamento, consegnata a mano al gestore, recava, tra l'altro, la medesima frase sopracitata: *“il produttore si farà carico dei maggiori oneri dovuti alla maggiore lunghezza ed alla differente soluzione tecnica proposta rispetto a quella indicata in preventivo”*;
16. con nota del 14 settembre 2011, ricevute le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti, il gestore ha inviato, al reclamante, la STMD, nella quale erano riportati i seguenti punti:
 - *“Vista la STMG inviata in data 03/03/2009, con la quale vi comunicavamo la soluzione tecnica minima generale di connessione per un costo complessivo di euro 11.500 che costituisce anche la soluzione tecnica minima di dettaglio STMD”*;
 - *“Vista la vostra proposta di variazione della tipologia di connessione dell'impianto di rete rispetto a quanto indicato in STMG e l'assunzione da parte vostra dei maggiori oneri derivanti da tale variazione...”*;
17. successivamente, il reclamante, dopo avere accettato la STMD, ha realizzato l'impianto di rete per la connessione, in conformità al progetto esecutivo approvato dal gestore;
18. a seguito del positivo collaudo dell'impianto di rete da parte del gestore e dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione, il medesimo gestore ha richiesto, al reclamante, di porre in essere gli adempimenti necessari per la cessione dell'impianto di rete. A tal fine, il gestore ha predisposto e ha inviato, al

reclamante, una bozza dell'atto di cessione dell'impianto di rete, nel quale, tra l'altro, era previsto che:

- *“il produttore chiedeva, impegnandosi ad assumere a suo totale carico i maggiori costi, di modificare la soluzione tecnica di connessione...”*;
- *“il valore dell'impianto di rete per la connessione effettivamente realizzato, che, come specificato alla lettera D), differisce dalla soluzione tecnica minima di Enel riportata alla precedente lettera B), è pari ad euro 578.175,00 IVA esclusa in base ai costi standard di Enel”*;
- *“il prezzo della presente cessione, pari al valore dell'impianto di rete, calcolato sulla base ai costi standard enel, è di 578.175,00 IVA esclusa”*;
- *“il corrispettivo per la connessione, determinato in fase di preventivazione in base alle indicazioni della delibera dell'Autorità n. 281/05 [...] e aggiornato con il presente atto per tener conto delle modifiche apportate dal produttore in sede di realizzazione dell'impianto [...] è pari ad euro 557.335,00 oltre IVA”*;

19. con nota del 25 febbraio 2014, il gestore ha comunicato, al reclamante, che, per l'acquisto degli impianti di rete, gli avrebbe erogato un corrispettivo pari a 10.840,00 euro;
20. con nota del 9 giugno 2014, il reclamante ha contestato, al gestore, l'entità del suddetto corrispettivo, ritenendo invece di avere diritto, ai sensi della deliberazione 281/05, ad un corrispettivo pari a 568.175,00 euro;
21. con nota del 31 luglio 2015, il reclamante ha sollecitato, al gestore, un riscontro all'istanza di regolarizzazione della cessione degli impianti di rete;
22. con nota del 1 settembre 2015, il gestore ha respinto la suddetta richiesta, avanzata dal reclamante, di modifica del prezzo di cessione degli impianti di rete, ribadendo che il prezzo di cessione corretto era quello riportato nella bozza dell'atto di cessione.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

23. Il reclamante ritiene di avere diritto a ricevere, per la cessione dell'impianto di rete, un corrispettivo corrispondente all'effettivo valore delle opere realizzate, secondo quanto previsto dalla deliberazione 281/05; al riguardo, il reclamante afferma che:
 - la richiesta di validazione del progetto definitivo dell'impianto di rete, inviata al gestore in data 5 marzo 2010, non conteneva nessuna dichiarazione di volersi assumere maggiori oneri;
 - in riscontro al suddetto progetto, il gestore, con propria nota del 3 dicembre 2010, non eccepiva alcunché in merito alle variazioni rispetto alla STMG, né faceva menzione di maggiori oneri a carico del reclamante;
24. il reclamante rileva, inoltre, che il gestore gli avrebbe comunicato, peraltro per le vie brevi e senza alcuna ufficialità, che i maggiori costi sarebbero stati posti a suo

- carico solo nella fase conclusiva del procedimento di connessione, quando la costruzione dell'impianto era ormai in fase avanzata;
25. il reclamante contesta, altresì, le modalità poco trasparenti con cui il gestore, nell'approvare il progetto definitivo dell'impianto di rete, avrebbe utilizzato il timbro recante la frase, del tutto generica, in base alla quale i "maggiori oneri" sarebbero rimasti in capo al produttore;
 26. alla luce di ciò, il reclamante, precisata la consistenza degli impianti realizzati (3.789 metri di linea in doppio cavo interrato, 1.720 metri di cavo in media tensione, una cabina di sezionamento e una cabina di consegna), richiede che detti impianti siano valorizzati in conformità con quanto previsto dalla deliberazione 281/05.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

27. Il gestore afferma che il reclamante era perfettamente consapevole di dover sostenere degli oneri aggiuntivi, in quanto costituiva prassi nota a tutti i produttori dell'area quella per cui la modifica della soluzione di connessione avrebbe consentito di ottenere una soluzione progettuale più confacente alle proprie esigenze ed al contempo avrebbe garantito una riduzione dei tempi di entrata in servizio dell'impianto di produzione, con conseguente riconoscimento di una tariffa incentivante migliore;
28. il gestore rileva come la validazione del progetto definitivo sia avvenuta tramite l'apposizione di un timbro che riportava, in maniera chiara, che la modifica della soluzione tecnica di connessione riportata nella STMG era accettata soltanto alle condizioni riportate nel timbro di validazione stesso; a tal proposito, il gestore precisa anche che l'assunzione dei maggiori oneri a carico del produttore era condizione per l'apposizione del timbro di validazione;
29. il gestore richiama, inoltre, il contenuto della STMD, laddove era specificato che la soluzione riportata nella stessa "*non corrispondeva alla soluzione di minimo tecnico riportata nella STMG*";
30. secondo il gestore, dunque, la differenza tra i costi *standard* di realizzazione dell'impianto di rete effettivamente realizzato, pari a 568.175,00 euro, e il costo *standard* di realizzazione dell'impianto di rete della STMG, pari a 11.500,00 euro, dovrebbe essere posta a carico del produttore.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

31. Ai fini della decisione della presente controversia, occorre richiamare, preliminarmente, alcune delle definizioni riportate all'articolo 1, comma 1, Allegato A, della deliberazione 281/05, laddove, per *impianto di rete per la connessione*, si intende la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, mentre, con l'espressione *impianto di utenza per la connessione*, si fa riferimento alla porzione di impianto per la connessione la

- cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;
32. ai sensi della deliberazione 281/05, quindi, le opere necessarie per realizzare la connessione dell'impianto di produzione alla rete possono essere fisicamente suddivise in due tratti: *i*) il primo, dall'impianto di produzione alla cabina di consegna, fa parte dell'impianto del produttore (impianto di utenza); *ii*) il secondo, dalla cabina di consegna alla rete elettrica esistente, anche se realizzato dal produttore, diventa invece parte della rete elettrica del gestore (impianto di rete);
 33. l'articolo 4, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05 consente, al produttore, di progettare e realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, nel rispetto degli *standard* tecnici e delle specifiche di progetto essenziali definite dal gestore di rete. In tal caso, il gestore di rete deve comunque elaborare la STMD, che deve essere assunta dal produttore quale soluzione di riferimento al fine della progettazione e della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione;
 34. una volta realizzato l'impianto di rete, il produttore cede detto impianto al gestore, il quale remunera il produttore con un corrispettivo, definito dall'Autorità, allineato al valore *standard* delle opere di connessione indicate nella STMD;
 35. l'impianto di rete per la connessione, così realizzato e ceduto, entra a far parte, a tutti gli effetti, della rete elettrica del gestore e quest'ultimo, pertanto, lo può utilizzare anche per connettere altre utenze;
 36. ciò premesso, si evidenzia, innanzitutto, che nella fattispecie il gestore, nel calcolare il corrispettivo economico da riconoscere al reclamante per la cessione dell'impianto di rete, non ha correttamente applicato l'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A, alla deliberazione 281/05. Tale comma, infatti, prevede che il corrispettivo che il gestore è tenuto a versare al produttore, quando quest'ultimo realizza in proprio l'impianto di rete per la connessione, debba essere calcolato facendo riferimento ai costi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione individuato nella STMD; nel caso *de quo* il gestore ha, invece, calcolato il suddetto corrispettivo facendo riferimento ai costi dell'impianto di rete individuato nella STMG;
 37. così facendo, il gestore finisce col porre, quasi integralmente, a carico del reclamante, i costi di realizzazione dell'impianto di rete da questi realizzato; il valore del corrispettivo che il gestore intenderebbe versare al reclamante è, infatti, pari a circa il 2% del corrispettivo che spetterebbe al medesimo reclamante in applicazione della deliberazione 281/05;
 38. a sostegno della legittimità e correttezza del proprio comportamento, il gestore afferma che il reclamante era a conoscenza della decurtazione del corrispettivo ad esso spettante, sulla base di una "prassi nota a tutti i produttori dell'area"; ebbene, l'esistenza di una tale prassi, oltre ad essere smentita dal reclamante, non risulta comprovata da alcun documento, norma o regola tecnica;
 39. quanto alla frase riportata sul timbro di approvazione apposto dal gestore sul progetto definitivo ("*il produttore si farà carico dei maggiori oneri dovuti alla maggiore lunghezza ed alla differente soluzione tecnica proposta rispetto a quella*"),

indicata in preventivo”), appare evidente come tale frase, apposta autonomamente dal gestore, non provi in alcun modo l’esistenza di un accordo tra le parti, né, tantomeno, l’acquisita consapevolezza da parte del reclamante di una futura decurtazione del 98% del corrispettivo spettante in base alla regolazione dell’Autorità;

40. in relazione, poi, alle affermazioni contenute nel paragrafo 1, della STMD, si rileva quanto segue:

- l’affermazione del gestore, di aver comunicato nella STMG “*la soluzione tecnica minima generale per un costo complessivo di 11.500,00 euro*”, è smentita *per tabulas*, poiché la STMG non riporta, né contiene, anche solo indirettamente, tale informazione;
- l’affermazione del gestore per cui la suddetta STMG “*costituisce anche la soluzione tecnica minima di dettaglio STMD*” è in evidente contrasto con la deliberazione 281/05 che, all’articolo 8, dell’Allegato A, distingue chiaramente le due soluzioni tecniche, sia per i contenuti, sia per la fase temporale di emissione: non è pertanto sostenibile, alla luce di una piana lettura della vigente regolazione, che le due soluzioni tecniche coincidano;
- contrariamente a quanto riportato dal gestore nella STMD, non risulta che il produttore abbia mai presentato una richiesta di variazione della soluzione tecnica di connessione (la stessa affermazione circa una presunta – e anche qui non provata – richiesta di modifica della soluzione tecnica di connessione da parte del reclamante è, peraltro, presente anche nella bozza di accordo per l’acquisto degli impianti di rete predisposta dal gestore);

41. pare, infine, opportuno rammentare che l’*iter* di connessione regolato dalla deliberazione 281/05 prevede una serie di fasi sequenziali in cui la soluzione di connessione viene descritta con dettaglio sempre maggiore e, in particolare:

- in seguito all’accettazione della STMG, nel caso in cui il produttore provveda agli adempimenti relativi alle procedure autorizzative per l’impianto di rete, il gestore convalida il progetto da presentare alle amministrazioni competenti al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
- in seguito all’ottenimento delle predette autorizzazioni, il gestore è tenuto quindi alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), che rappresenta il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti (articolo 8, comma 7, Allegato A, della deliberazione 281/05);
- dopo la realizzazione delle opere di rete, e prima dell’entrata in esercizio dell’impianto di produzione, il gestore effettua il collaudo dell’impianto di rete per la connessione.

42. Tanto premesso, non risulta che il gestore abbia mai contestato al produttore che i progetti e le modalità realizzative delle opere di rete non fossero conformi alla STMG; ed invero, l’unica prescrizione del gestore nei confronti del reclamante, e

peraltro da quest'ultimo ottemperata, è contenuta nella nota del 3 dicembre 2010, in cui il gestore chiedeva, con riferimento al progetto dell'impianto di rete elaborato dal reclamante, di *“ripresentare il progetto posizionando la cabina di sezionamento ad una distanza non superiore a 4.000 metri”*. Appare, dunque, singolare che il gestore non abbia rilevato, in quella sede, nessun'altra difformità del progetto elaborato dal reclamante, attendendo oltre quattro anni, cioè il momento della sottoscrizione dell'atto di cessione, per contestare il progetto dell'impianto ormai realizzato ed entrato in esercizio;

43. in definitiva, dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento, appare piuttosto evidente che l'evoluzione del progetto dell'impianto di rete in questione abbia seguito il regolare *iter* delineato dai provvedimenti dell'Autorità;
44. pertanto, nella specie, non sussiste alcuna valida motivazione che possa giustificare la mancata applicazione, da parte del gestore, nella determinazione del corrispettivo per la cessione dell'impianto di rete, dell'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05.

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla Euroline 3 S.r.l., accertando la violazione, da parte di Enel Distribuzione S.p.a., dell'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05;
2. di prescrivere, a Enel Distribuzione S.p.a., di:
 - a. trasmettere, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, alla Euroline 3 S.r.l. e all'Autorità, l'atto di cessione dell'impianto di rete relativo alla pratica di connessione n. 18915, modificato in conformità con quanto previsto dall'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 281/05 e dalla presente decisione;
 - b. provvedere, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, da parte della Euroline 3 S.r.l., del contratto di cessione dell'impianto di rete in questione a versare, alla medesima Euroline 3 S.r.l., il corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

10 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni